Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 10 luglio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 173 DEL 10 LUGLIO 1971:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Reggio Emilia.

(5939)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 173 DEL 10 LUGLIO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **TESSAB - Tessuti Confezioni Abbigliamento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1971. — **Bonomelli, società per azioni, in Dolzago (CO):** Obbligazioni sorteggiate il 22 luglio 1971. — **Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Grugliasco:** Obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1971. — **Società immobiliare S. Trinita, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1971. — **Odino-Valperga-Italeuropa, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1971. — **O.S.I. - Officine Stampaggi Industriali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1971. — **Eridano Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1971. — **Bagnara Legnami, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1971. — **Al Seminatore Società per Azioni Sementi e Piante - S.A.S.P., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1971. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-1984 sorteggiate il 19 maggio 1971 (7ª estrazione). — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1961-1986 sorteggiate il 19 maggio 1971 (5ª estrazione). — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 19 maggio 1971 (6ª estrazione). — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 7 % 1957 sorteggiate il 30 giugno 1971. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni del prestito da L. 1.000.000 sorteggiate il 7 giugno 1971. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni del prestito da lire 6.000.000 sorteggiate il 7 giugno 1971. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni del prestito da L. 3.000.000 sorteggiate il 7 giugno 1971. — **Industrie Zignago Santa Margherita, società per azioni, in Fossalta di Portogruaro:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1971. — **Texa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1971. — **I.S.A. - Industria Sedili Affini, società per azioni, in Villa San Giovanni (Reggio Calabria):** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1971. — **Titano Sud, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1971. — **Cartiere Giacomo Bosso, società per azioni, in Mathi Canavese:** Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1971, n. **442.**

Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare, conservare e migliorare la flora, di conservare ed incrementare la fauna, di preservare le speciali formazioni geomorfologiche e le bellezze naturali del Carso triestino, sono dichiarate « Riserve naturali » le zone delimitate nella carta topografica annessa alla presente legge.

Art. 2.

Per la gestione tecnica ed amministrativa delle « Riserve naturali », di cui all'articolo precedente, è istituito l'Ente per la tutela del Carso triestino, con sede in Trieste.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3.

La Regione Friuli-Venezia Giulia provvederà con legge:

a) a stabilire le norme sulla costituzione, sull'organizzazione, sull'ordinamento e sulla amministrazione dell'Ente per la tutela del Carso triestino;

b) a prescrivere i divieti e le sanzioni amministrative necessari per la conservazione e la valorizzazione delle « Riserve naturali »;

c) ad emanare norme di integrazione e di attuazione per adeguare alle particolari esigenze enunciate nello articolo 1 le disposizioni delle leggi statali concernenti i parchi nazionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ZONE INTERESSATE AL REGIME VINCOLISTICO
DI RISERVE NATURALI
planimetria generale
Zona 1 Alto e medio corso della Rosandra
Zona 2 Lembo costiero
Zona 3 Fascia di confine
Zona 4 Monti della Vena, monti Spaccato - Calvo
Zona 5 Contrafforte, Barcola - Bovedo
Zona 6 Doline, Borgo Grotta Gigante
Zona 7 Lago di Doberdò Pietra rossa, palude Sablici, Lisert
Colludrezza
Sgonico
Ternova
Samaforza
Prepotto
Precenicco
S. Pelagio
Malchina
Slivia
m. Ermada
Ceroglie
S. Croce
m. S. Primo
Aurisina
Sistiana
Iamiano
Medeazza
Doberdò
Duino
Lisert
Cave di Selz
Monfalcone
MARE ADR

Zolla
Rupingrande
Rupinpiccolo
B.go Grotta Gigante
Gabrovizza
Prosecco
m. Grisa
Opicina
Banne
m. dei Pini
Gropada
Trebiciano
Padriciano
m. Spaccato
Basovizza
m. Cocusso
S. Giuseppe
Log
S. Dorligo
S. Rocco
Prebenicco
Caresana
Miramare
TRIESTE
Muggia
S. Barbara
S. Michele
IATICO
m. 0 500 1000

LEGGE 3 giugno 1971, n. **443.**

Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per le ferrovie Circumflegrea e Cumana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A copertura degli oneri rimasti a carico della Società anonima esercizio pubblici servizi (SEPSA) di Napoli per la esecuzione dei lavori di costruzione della ferrovia Circumflegrea e di ammodernamento della ferrovia Cumana, nonchè per le opere di completamento ancora da eseguire sulle due linee ferroviarie medesime, i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici per la ferrovia Circumflegrea e la commissione interministeriale prevista dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, per la ferrovia Cumana, un contributo straordinario entro il limite di lire 2.685 milioni.

Art. 2.

La spesa di lire 2.685 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1971.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 1.365 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 e, quanto a lire 1.320 milioni, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1971, n. **444.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione di pronto soccorso e assistenza « Croce d'oro », con sede in Prato.

N. 444. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione di pronto soccorso e assistenza « Croce d'oro », con sede in Prato.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 2. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **445.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale volontari italiani del sangue ad accettare un legato.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5.000.000, disposto a favore della sezione A.V.I.S. di Cuneo dalla signorina Ida Ceriani con testamento olografo pubblicato per atto del notaio dott. Ettore Parola in data 5 novembre 1968, repertorio n. 24591.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 3. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Modifica della denominazione di due tipi di sigarette di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 marzo 1947, n. 147, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1947, Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 128, col quale, in occasione di variazioni alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali, venne inscritta nella tariffa stessa la sigaretta denominata « Nazionali Esportazione »;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1964, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 317, col quale è stata inscritta nella tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali, la sigaretta « Nazionali Esportazione Lunga »;

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, 2 luglio 1969, registro n 5 Monopoli, foglio n. 397, con il quale i prezzi di vendita al pubblico delle summenzionate sigarette vennero stabiliti nella misura tuttora in vigore;

Attesa l'opportunità di operare la semplificazione delle denominazioni delle suindicate sigarette;

Su parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Decreta:

La denominazione delle sigarette di cui alle premesse è modificata come segue:

da « Nazionali Esportazione » a « Esportazione »;

da « Nazionali Esportazione Lunga » a « Esportazione Lunga », fermi restando i relativi prezzi di tariffa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 267

(6355)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1971.

Riduzione della dotazione organica del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visti i decrĕti ministeriali segnati a fianco dei sottoelencati funzionari del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, con i quali si è disposta la cessazione dal ruolo stesso dalla data accanto ad essi segnata, per passaggio in ruolo della regione Friuli-Venezia Giulia:

	Data del decreto ministeriale	Estremi di registrazione della Corte dei conti		Decorrenza
Ispettori generali:	—	—		—
Bellarosa dott. Vincenzo	9-10-1970	30-12-1970	860/196	1-12-1969
Ispettori capo:				
Baracetti dott. Idolo	9-10-1970	30-12-1970	860/194	1-12-1969
Querini dott. Riccardo	9-10-1970	30-12-1970	860/198	1-12-1969
Ispettori superiori:				
Gussetti dott. Eugenio	9-10-1970	30-12-1970	860/190	1-12-1969
Seriani dott. Livio	9-10-1970	30-12-1970	860/197	1-12-1969
Stefanelli dott. Achille	9-10-1970	30-12-1970	860/195	1-12-1969
Ispettori:				
Boria dott. Tullo Marzio	9-10-1970	30-12-1970	860/191	1-12-1969
Ceschel dott. Filippo	9-10-1970	30-12-1970	860/199	1-12-1969
Frandolic dott. Dario	9-10-1970	10-12-1970	856/138	1-12-1969

Ritenuto che la dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, costituita con legge 18 febbraio 1963, n. 301, ed ammontante a trecentosessanta, debba essere ridotta di tante unità quanti sono stati i dipendenti transitati alla regione Friuli-Venezia Giulia, dal 1° dicembre 1969;

Decreta:

La dotazione organica delle qualifiche di ispettore principale, ispettore ed ispettore aggiunto del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, carriera direttiva, di cui alla tabella 1ª annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, è ridotta da trecentosessanta a trecentocinquantuno posti, dal 1° dicembre 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1971
Registro n. 5 Corpo forestale Stato, foglio n. 89

(6065)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1971.

Determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, concernente, tra l'altro, il riordinamento dei ruoli delle direzioni provinciali del Tesoro;

Considerato che, a termini dell'ultimo comma dello art. 132 del citato decreto presidenziale, occorre procedere alla determinazione delle nuove piante organiche risultanti dall'applicazione del decreto stesso ed in esso non riportate;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1970 e 20 giugno 1970, con i quali, in dipendenza di collocamenti a riposo disposti con decorrenza anteriore al 1° luglio 1970 ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, le dotazioni organiche delle qualifiche iniziali delle carriere speciali di concetto ed esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro sono state ridotte, rispettivamente, di una unità;

Considerato, altresì, che le unità corrispondenti al ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, istituito dall'art. 71 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, sono state detratte dalla dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione organica della carriera direttiva ordinaria delle direzioni provinciali del Tesoro, istituita con effetto dal 1° luglio 1970 in sostituzione della soppressa carriera speciale direttiva delle direzioni stesse, resta stabilita come prevista dal quadro I annesso alla legge 12 agosto 1962, n. 1290, ad eccezione che per le qualifiche di direttore di 2ª classe e di vice direttore le cui dotazioni sono rese cumulative in un unico contingente organico di cinquecentonovantacinque unità.

Art. 2.

La dotazione organica delle qualifiche della carriera di concetto ordinaria delle direzioni provinciali del Tesoro, istituita con effetto dal 1° luglio 1970 in sostituzione della soppressa carriera speciale di concetto delle direzioni stesse, è determinata come appresso:

Qualifiche	Posti
Segretario capo	189
Segretario principale	851
Segretario	850
Totale	1.890

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1970 la dotazione organica delle qualifiche della carriera di concetto delle dire-

zioni provinciali del tesoro di cui al quadro II allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1290, è determinata come appresso:

Qualifiche	Posti
Segretario capo	85
Segretario principale	379
Segretario	379
Totale	843

Art. 4.

Con effetto dal 1° luglio 1970, la dotazione organica della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro di cui al quadro III allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1290, viene ridotta di duecentoundici unità, che costituiscono un autonomo ruolo di coadiutori meccanografi.

Le rispettive dotazioni organiche sono determinate come appresso:

A) *Carriera esecutiva del personale amministrativo*:

Qualifiche	Posti (1)
Coadiutore superiore	244
Coadiutore principale	1.094
Coadiutore	1.094
Totale	2.432

B) *Carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi*:

Qualifiche	Posti
Coadiutore meccanografo superiore	22
Coadiutore meccanografo	189
Totale	211

(1) In relazione al personale in soprannumero esistente ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, per un totale di cinquantadue posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva, i posti di coadiutore superiore vengono aumentati di sei unità e quelli di coadiutore principale di ventitre unità.

Art. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1970, la dotazione organica delle qualifiche della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del Tesoro di cui al quadro IV allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1290, è determinata come appresso:

Qualifiche	Posti
Commesso capo	140 (1)
Commesso	326
Totale	466

(1) In relazione al personale in soprannumero esistente ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, per un totale di dodici posti nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria, i posti di commesso capo vengono aumentati di quattro unità.

Art. 6.

Con effetto dal 1° luglio 1970, la dotazione organica delle qualifiche della carriera del personale ausiliario tecnico delle direzioni provinciali del Tesoro di cui al quadro V allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1290, è determinata come appresso:

Qualifiche	Posti
Agente tecnico capo	22
Agente tecnico	50
Totale	72

Art. 7.

Con effetto dal 1° luglio 1970, la dotazione organica delle qualifiche del ruolo dei capitecnici del personale tecnico della Zecca di cui al quadro VI allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1290, è determinata come appresso:

Qualifiche	Posti
Capotecnico capo	2
Capotecnico principale	9
Capotecnico	8
Totale	19

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1971
Registro n. 17, *foglio n.* 281

(6102)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1971.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1970, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere lo ammasso volontario delle carrube per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per la applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione dei contributi dello Stato per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1970;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1970, entro il limite complessivo di quintali 150.000 di prodotto, conferiti entro il 31 dicembre 1970.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle carrube, attuato nelle provincie maggiormente produttrici, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale può avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente sono stabilite da apposito regolamento che dovrà essere trasmesso, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo, fino ad un massimo del 90 %, nelle spese complessive di gestione per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente art. 1;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino ad un massimo del 5 % della somma mutuata.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di 100 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che hanno conferito le carrube all'ammasso è corrisposto, a loro richiesta, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato delle carrube. La misura dell'acconto dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 450 per ogni quintale di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà comunque, superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 7 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare, in duplice esemplare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal suo legale rappresentante. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, accentramento, apprezzamento, custodia, conservazione, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, vendita e consegna agli acquirenti, spese generali di amministrazione, ecc.);

4) elenchi nominativi dei conferenti, distinti per provincia, con l'indicazione della misura delle anticipazioni corrisposte, della data di conferimento e dei quantitativi di carrube da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 7;

5) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

7) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestante l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti, in base alle convenzioni di cui al precedente art. 4.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1957, e successive modificazioni, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

La commissione provinciale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 5 febbraio 1970, esplica i compiti ad essa affidati anche per quanto riguarda lo ammasso oggetto del presente decreto.

Art. 8.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi, maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 10.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di carrube conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 11.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1971 è impegnata la somma di L. 100 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 281

(6066)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1971.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi di due marche di sigarette e radiazione di altre.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 109, col quale vengono sostituite le tabelle *A, B, C, D, E, F* annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento, in base ai prezzi richiesti dal fornitore, di due marche di sigarette estere provenienti dalla Repubblica federale tedesca nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, nonchè alla radiazione delle omonime marche di produzione americana;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, le seguenti marche di sigarette tedesche sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Camel Filter . . Lit. 22.500 il kg. convenzionale
Camel . . . . . Lit. 22.500 il kg. convenzionale

Art. 2.

Sono radiate dalla tariffa le sigarette Camel Filter e Camel di produzione americana iscritte in tariffa a Lit. 22.000 il kg più dazio.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1971
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 100

(6035)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 gennaio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « Collina del Parco e del Castello », sita nell'ambito del comune di Nocera Inferiore (Salerno);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Nocera Inferiore (Salerno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-

tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire un complesso di valore estetico e tradizionale forma un quadro naturale di grande interesse panoramico godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico quali le strade che attraversano l'agro nocerino-sarnese, costituendo inoltre essa stessa un belvedere sulla sottostante pianura;

Decreta:

La località « Collina del Parco e del Castello », sita nel territorio del comune di Nocera Inferiore (Salerno), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata, nel modo seguente: piazza Zanardelli, via Castaldo, via Ricco, via Piedimonte, rampe di Chivoli, tratto provinciale n. 6 per San Mauro, via S. Anna, largo S. Biagio, via Solimena, piazza Zanardelli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Nocera Inferiore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

L'anno millenovecentosettanta, il giorno ventotto gennaio, alle ore 10 e 30, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno

1) NOCERA INFERIORE: località « Collina del Parco e del Castello » - Apposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

La commissione delibera, all'unanimità, che sia inclusa nell'elenco delle bellezze panoramiche per il vincolo d'insieme, di cui all'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del territorio comunale di Nocera Inferiore così delimitata: piazza Zanardelli, via Castaldo, via Ricco, via Piedimonte, rampe di Chivoli, tratto provinciale n. 6 per S. Mauro, via S. Anna, largo S. Biagio, via Solimena, piazza Zanardelli.

(6101)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 3,50 %, di scadenza 1° aprile 1980.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1969, n. 471;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195, del 4 agosto 1970, concernente la emissione di buoni del tesoro novennali 3,50 %, di scadenza 1° aprile 1980, per complessive nominali lire 62 miliardi e 900 milioni, per provvedere al pagamento, all'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore delle valute estere cedute al Ministero del tesoro, a norma del primo comma dell'art. 4 della predetta legge n. 471, entro il limite massimo di cento milioni di dollari U.S.A.;

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del tesoro novennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del tesoro novennali 3,50 %, di scadenza 1° aprile 1980, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi *con* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi *senza* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, su carta filigranata bianca, recante fasce di losanghe in chiaro-scuro racchiudenti al centro le lettere « D. P. ».

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo stesso; del corpo del titolo; di un foglio recante, tra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 3,50 % di scadenza 1° aprile 1980; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà sono riportate, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Foglio di Ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro novennali 3,50 % - di scadenza 1° aprile 1980 - Legge 14 luglio 1969, n. 471 e Decreto Ministeriale 16 aprile 1970 »; nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), alle due rate semestrali, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione.

Sotto queste leggende, vi è un quadro comprendente dieci compartimenti, su due colonne, numerati progressivamente, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, da uno a dieci, per l'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante il pagamento delle rate di interesse. In detti compartimenti sono indicate le scadenze delle semestralità, da quella 1° ottobre 1971 a quella 1° aprile 1976.

Nel rovescio del foglio di ruolo vi è, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto, recante otto compartimenti, numerati progressivamente, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, da undici a diciotto, per annotarvi parimenti, mediante apposizione del bollo a calendario della tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese tra il 1° ottobre 1976 ed il 1° aprile 1980.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali - 3,50 % - di scadenza 1° aprile 1980 - Legge 14 luglio 1969, n. 471 e Decreto Ministeriale 16 aprile 1970 ». Segue, al centro, uno spazio circolare bianco riservato all'applicazione, all'atto del rilascio dei singoli titoli, del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra, le seguenti diciture: « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Rata sem. { al 1° apr. / al 1° ott. », seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni.

Seguono, quindi, le leggende: « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (seguono due spazi a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) - con godimento dal . . . . a favore di (*seguono alcuni righi punteggiati*) - il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei Conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. . . . . . (4ª Serie) ».

Sul rovescio del corpo del titolo è riportato un prospetto lungo il bordo superiore del quale è riportata la dicitura « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), - del Testo Unico 15 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 3,50 %, di scadenza 1° aprile 1980, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende, nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitate in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti nella corrispondente iscrizione del Gran Libro.

Nella parte inferiore sono riportate le seguenti leggende: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro novennali 3,50 % - di scadenza 1° aprile 1980 - 1. I titoli e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale - presente e futura. - 2. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene - effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco - dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto, diviso in tre colonne, per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, divisi su due colonne di nove tagliandi ciascuna, numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1971 a quello n. 18, di scadenza 1° aprile 1980.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare con motivi ad intreccio lineare ripetuto, e presenta un fondino identico a quello del corpo del titolo. Esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 3,50 % - di scadenza 1° aprile 1980 - tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione della scadenza semestrale) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ».

Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « Legge 14 luglio 1969, n. 471 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 16-4-1970 » - A sinistra di questa ultima leggenda, e al di sopra del numero d'ordine del tagliando, vi è un piccolo spazio circolare bianco, che reca il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul rovescio di ogni tagliando vi è una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra ed al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture: « Buoni del Tesoro Novennali 3,50 » e « di scadenza 1° aprile 1980 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, tra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 3,50 %, di scadenza 1° aprile 1980 e da un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interesse.

Il foglio di ruolo è uguale, nel prospetto e nel rovescio, a quello dei certificati di piena proprietà, con la

sola aggiunta, nel prospetto, della dicitura « Modalità di pagamento: » (seguita da alcuni righi punteggiati) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, - dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . . » (all'atto del rilascio, nella parte punteggiata, viene indicata la condizione o il termine cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 3,50 %, di scadenza 1° aprile 1980, è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle seguenti ultime parole del punto 2: « e distacco - dei tagliandi maturati ».

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, nel prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. », seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, riservata all'indicazione del numero di iscrizione del certificato.

Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti, con l'indicazione, in ciascuno di essi, da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, di un semestre, da quello al 1° ottobre 1971 a quello al 1° aprile 1980.

Esternamente alla cornice, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti soltanto dal corpo del titolo e dal foglio contenente, tra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 3,50 %, di scadenza 1° aprile 1980.

Il corpo del titolo è identico a quello del certificato di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » posta sotto la dicitura « Certificato Nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° ottobre e dal - 1° aprile di ogni anno (segue un breve spazio punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, la indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita - dell'usufruttuario », posta sopra lo spazio relativo alla data del rilascio.

Il foglio contenente, tra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 3,50 %, di scadenza 1° aprile 1980, è identico a quello dei certificati di piena proprietà, ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso che è così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene - effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria - su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto - e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interessi *con*, ovvero ***senza***, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, si compongono delle stesse quattro parti dei certificati di piena proprietà, e sono a questi in tutto simili per leggende, cornici e fondino, salvo per le seguenti varianti:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . » (seguita da due righi punteggiati) sono aggiunte le altre « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi il nominativo dell'usufruttuario) - con (ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita - dell'usufruttuario ». - Le parole « con » o «senza » sono stampate in grassetto;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di » seguita da tre righi punteggiati, è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario). Infine, prima dello spazio riservato alla data del rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno - con (ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario » - Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto;

c) foglio tagliandi: su ciascun tagliando le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, sopra quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore » è inserita l'altra « pagabile con (ovvero « senza ») fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana - Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta che, nel lato inferiore, è costituita da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda. Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Nel rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) nel prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a » (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario);

b) nel prospetto del corpo del titolo, al posto della indicazione « Certificato nominativo », è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; alcuni righi dopo la leggenda « a favore di » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario);

c) nel rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'articolo 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici, testi e fincature del prospetto e del rovescio, in bruno rossastro; fondini, in bruno rossastro chiaro; losanghe nel rovescio dei tagliandi, in bleu;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature del prospetto e del rovescio, in verde smeraldo; fondini, in verde smeraldo chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici, testi e fincature del prospetto e del rovescio, in bruno; fondini, in bruno chiaro;

certificati di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici, testi e fincature del prospetto e del rovescio, in grigio lavagna; fondini, in grigio lavagna chiaro; losanghe del rovescio dei tagliandi, in bleu;

certificati di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici, testi e fincature del prospetto e del rovescio, in viola malva; fondini, in viola malva chiaro; losanghe del rovescio dei tagliandi, in bleu;

certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature del prospetto e del rovescio, in rosso carminio; fondini, in rosso carminio chiaro.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1971
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 159

(6419)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 9 marzo 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Terni, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Terni.

	Giornate per ettaro			
	Colle e piano (1)		Montagna (2)	
Colture:	Piccoli coltivatori e compartecipanti familiari	Piccoli coltivatori diretti	Piccoli coltivatori e compartecipanti familiari	Piccoli coltivatori diretti
Seminativo nudo asciutto	34	38	29	32
Seminativo nudo irriguo	55	70	—	—
Seminativo arbor. asciutto	50	60	46	50
Seminativo arbor. irriguo	70	100	—	—
Pascolo (prato naturale)	14	14	14	14
Pascolo cespugliato	1	1	1	1
Vigneto	120	132	—	—
Oliveto	64	70	50	50
Oliveto-vigneto	80	100	70	70
Orto irriguo	270	300	—	—
Frutteto	90	100	—	—
Vivaio	345	380	—	—
Tabacco verde	130	140	—	—
Tabacco asciutto leggero	200	220	—	—
Tabacco asciutto pesante	220	240	—	—
Barbabietole	72	80	—	—
Pomodoro	60	66	—	—
	Giornate per capo			
Bestiame:				
Equini	10	11	10	11
Bovini da latte e carne	15	16	15	16
Bovini da reddito	20	21	20	21
Ovini e caprini	3	3	3	3
Suini	5	6	5	6
Vitelli all'ingrasso	8	8	8	8

(1) Comuni di: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Baschi, Calvi, Castelgiorgio, Castelviscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano, Sangemini, Stroncone, Terni.

(2) Comuni di: Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sanvenanzo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6045)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Ulteriore proroga del termine indicato nell'art. 3 del decreto ministeriale 5 giugno 1970, recante norme per la gestione della contabilità speciale istituita per le regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 16 giugno 1970, recante norme per la gestione della contabilità speciale istituita presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato situate nei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto in data 1° ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 novembre 1970, con il quale il termine del 30 settembre 1970 indicato nel secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 giugno 1970 è stato prorogato al 31 dicembre 1970;

Visto il decreto 2 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1971 col quale il detto termine del 31 dicembre 1970 è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 1971;

Considerato che non si è reso ancora possibile provvedere alla costituzione di tutte le commissioni previste dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per i controlli sugli atti delle amministrazioni regionali;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il sopra indicato termine del 30 giugno 1971;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1971, di cui al proprio decreto 2 gennaio 1971, richiamato nelle premesse, entro il quale la Giunta regionale, sotto la sua responsabilità, può deliberare, nelle more della istituzione della commissione di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'effettuazione di spese per l'impianto e il primo funzionamento, urgenti e indifferibili, salva la successiva approvazione da parte della commissione stessa, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1971.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6461)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di trattori agricoli operanti nella provincia di Padova.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di trattori agricoli operanti nella provincia di Padova, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di trattori agricoli operanti nella provincia di Padova;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di trattori agricoli operanti nella provincia di Padova, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6404)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1971 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di L. 150 miliardi.

Per detti buoni l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 6 %.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 luglio 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1971
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 190

(6605)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad acquistare un immobile in Roma

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 1971, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad acquistare dalla Società per azioni ingegneri Cirinei e Paladini (S.A.I.C.E.P.) di Roma, per il prezzo di lire 140.000.000 (centoquarantamilioni) — alle condizioni indicate nell'atto preliminare di vendita intervenuto tra le parti in data 22 giugno 1969 e nella dichiarazione integrativa dell'atto preliminare di vendita, sottoscritta il 24 giugno 1970 e registrato a Roma il 7 luglio 1970 al n. 06681/Mod. H — un immobile sito in Roma in via dei Gigli d'Oro numeri 13, 14, 15, 15/a, 15/b e via dei Pianellari numeri 2, 3, 4 e 5, destinato ad accogliere, per la frequenza alle facoltà universitarie, i giovani che hanno compiuto negli istituti dipendenti dell'Opera gli studi medi superiori.

(6360)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 21229 in data 23 giugno 1971 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta n. 129 in data 9 dicembre 1970 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera dell'11 dicembre 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 3.300 riportata al foglio n. 21, sezione Chiaia, partite 3647, 1957, 761, 724, 2075, 1/716, mappa 161, 167, 173, 162, 166, 174, 172.

(6396)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 18609, del 23 gennaio 1971, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, numero 315, la deliberazione in data 22 dicembre 1969, rettificata con deliberazione in data 27 novembre 1970, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cremona, ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(6237)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del torrente Parma in località Mariano del comune di S. Lazzaro Parmense.

Con decreto 25 marzo 1971, n. 722, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del torrente Parma in località Mariano del comune di S. Lazzaro Parmense (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40, mappali 43 (mq. 4.820) e 79 (mq. 3.900) di complessivi mq. 8720, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 agosto 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6235)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del rivo Mariano in comune di Roma

Con decreto 24 maggio 1971, n. 265, del Ministero per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del rivo Mariano in comune di Roma, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 931, particella 415, della superficie di a. 1.40 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 3 marzo 1971, in scala 1.1000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6208)

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia « C.E.P.I.S. », con sede in Roma

Con decreto n. 2106 del 29 maggio 1971, il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici ha nominato l'avv. Adalberto Tempesta commissario liquidatore della cooperativa edilizia « C.E.P.I.S. », con sede in Roma, in sostituzione del dimissionario dott. prof. Alfonso Linguiti, nominato con decreto ministeriale n. 1780 del 7 aprile 1965, con il quale la cooperativa stessa venne posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(6207)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Viadana

Con decreto ministeriale 25 giugno 1971, n. 3241, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Viadana.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 1° giugno 1971, n. 291.

(6279)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Crotone

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 24 giugno 1971, n. 3221, ai sensi della legge 1° giugno 1971, n. 291, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Crotone.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, munite del visto di conformità agli originali, saranno depositate presso la segreteria del comune di Crotone a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

(6280)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 gennaio 1971, n. 2139, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1971, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 209, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 28 settembre 1968, proposto dalla sig.ra Icoresi Argentina, assegnataria di un alloggio popolare di spettanza dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ferrara, sito in Ferrara, al corso Isonzo n. 16, avverso la deliberazione 24 aprile 1968 della commissione regionale per l'Emilia e la Romagna di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

(6206)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Cormor

Con decreto interministeriale n. 500, in data 8 febbraio 1971, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota di terreno facente parte del poligono di addestramento di Cormor (Udine), censito nel catasto del comune di Udine al foglio n. 11 con la particella 502 (parte) della superficie complessiva di mq. 1995.

(6282)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi dell'8 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,72	622,72	622,75	622,72	622,90	622 —	622,62	622,72	622,72	622,95
Dollaro canadese	608,55	608,55	608,75	608,55	609 —	617,25	608,49	608,55	608,55	609 —
Franco svizzero	151,74	151,74	151,70	151,74	151,70	152,05	151,72	151,74	151,74	151,75
Corona danese	83,035	83,035	83,10	83,035	83,10	82,90	83,03	83,035	83,03	83,10
Corona norvegese	87,65	87,65	87,65	87,65	87,50	87,55	87,63	87,65	87,65	87,67
Corona svedese	120,585	120,585	120,53	120,585	120,60	120,40	120,56	120,585	120,58	120,65
Fiorino olandese	174,65	174,65	174,65	174,65	174,70	175,08	174,63	174,65	174,65	174,70
Franco belga	12,523	12,523	12,529	12,523	12,525	12,54	12,5225	12,523	12,52	12,52
Franco francese	112,96	112,96	112,95	112,96	112,80	112,78	112,95	112,96	112,96	113 —
Lira sterlina	1506,10	1506,10	1506,30	1506,10	1506,50	1504,45	1505,90	1506,10	1506,10	1506,60
Marco germanico	177,90	177,90	177,95	177,90	178 —	176,20	177,87	177,90	177,90	178 —
Scellino austriaco	24,961	24,961	24,962	24,961	24,95	24,90	24,96	24,961	24,96	24,97
Escudo portoghese	21,855	21,855	21,86	21,855	21,90	21,85	21,85	21,855	21,85	21,95
Peseta spagnola	8,952	8,952	8,95	8,952	8,95	8,94	8,9515	8,952	8,95	8,97

Media dei titoli dell'8 luglio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,80
Redimibile 3,50 % 1934	98,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,45
» 5 % (Ricostruzione)	91,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,35
» 5 % (Città di Trieste)	91,30
» 5 % (Beni esteri)	89,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,70
» 5,50 % » » 1968-83	89,85
» 5,50 % » » 1969-84	89,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1980)	96,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,67
Dollaro canadese	608,52
Franco svizzero	151,73
Corona danese	83,032
Corona norvegese	87,64
Corona svedese	120,572
Fiorino olandese	174,64
Franco belga	12,523
Franco francese	112,955
Lira sterlina	1506 —
Marco germanico	177,885
Scellino austriaco	24,96
Escudo portoghese	21,852
Peseta spagnola	8,952

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Catania

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età con effetto dal 19 giugno 1971, del notaio dott. Luigi Filippo Nicoletti, è stato revocato, con decreto ministeriale 16 giugno 1971, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Catania, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 7 novembre 1939.

(6301)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1971, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 349, il ricorso straordinario proposto dal sig. Marieni Felice in data 2 luglio 1968 è stato accolto.

(6255)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio successivo, è stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 21 giugno 1967, dal capo ufficio superiore nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Rovere Giosuè avverso il decreto ministeriale 19 dicembre 1966, con il quale sono state respinte le istanze dallo stesso avanzate ed intese ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per l'infermità («glaucoma secondario») a suo tempo denunciata.

(6302)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio successivo, è stata dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 17 gennaio 1967, dall'Opera nazionale invalidi di guerra avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'assunzione dell'invalido ex militare di guerra Bracco Angelo.

(6303)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile di Sacile (Pordenone) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 900.8/III.93/2/74 in data 22 giugno 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Sacile (Pordenone) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(6238)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospitalieri di Verona ad istituire un corso di perfezionamento in anestesia e rianimazione.

Con decreto n. 900.8/C.S./91/1 in data 4 giugno 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospitalieri di Verona è autorizzata ad istituire un corso di perfezionamento in anestesia e rianimazione con sede presso la dipendente scuola convitto per infermiere professionali.

(6375)

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica

Con decreto n. 300.10.IX/48/5393 in data 8 aprile 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Messina è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso il policlinico universitario di Messina.

(6376)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Maria Nuova » di Reggio Emilia, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/P.I/69 in data 8 aprile 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Maria Nuova » di Reggio Emilia, è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo.

(6377)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Mario De Mennato » di Ponte, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 51033 - Div. 5ª - in data 22 agosto 1970 il prefetto della provincia di Benevento ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Mario De Mennato » di Ponte, ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in titoli per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi a « Comm. Giuseppe Ocone ».

(6221)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giuseppe Zeffiro, nato a Zovencedo (Vicenza) il 10 gennaio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 26 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(6378)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Paola Speranza, nata a L'Aquila il 23 febbraio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito preso l'Università di Roma il 24 novembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6211)

La dott.ssa Bianca Saponaro, nata a Bari il 27 gennaio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bari il 29 ottobre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6219)

Il dott. Francesco Persichini, nato a Coreglia Antelminelli (Lucca) il 5 gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria civile sott. edile conseguito presso l'Università di Roma il 29 luglio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6220)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un vice commissario governativo del consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto ministeriale addì 28 giugno 1971 è stata disposta la nomina del rag. Aldo Versino a vice commissario governativo del consorzio agrario provinciale di Forlì con l'incarico di coadiuvare l'opera del commissario governativo e di sostituirlo, in caso di assenza, nelle attribuzioni che il commissario stesso riterrà di delegargli a tenore dell'art. 24, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e dell'art. 2381 del codice civile.

(6395)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Foggia.

Nella riunione del 14 giugno 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Foggia, società cooperativa a responsabiltià limitata, con sede in Foggia, in amministrazione straordinaria, il prof. Antonio Preziuso è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6242)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 7 giugno 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria, il dott. Raffaele de Felice è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6346)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Bando di concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - Anno accademico 1971-1972, di centoquarantacinque allievi ufficiali da assegnare: centodieci al Corpo di stato maggiore e trentacinque ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali).

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 102, riguardante la ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmata a Lussemburgo il 12 aprile 1957;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47, concernente le modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807, sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievi ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e autenticazione di firme;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, sui provvedimenti urgenti per l'università;

Decreta:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1971-72 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centoquarantacinque allievi ufficiali da assegnare:

centodieci al Corpo di stato maggiore;

trentacinque ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Il concorso comprende:

a) visita medica;

b) prove attitudinali;

c) prove di concorso consistenti in:

una prova orale di matematica;

una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno inizio a Livorno presso l'Accademia navale nella prima decade di settembre 1971 e saranno protratte adeguatamente nel mese di ottobre 1971 in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A) siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1949;

B) siano celibi o vedovi senza prole;

C) siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare;

D) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di licenza liceale della Scuola europea;

diploma di istituto tecnico nautico;

diploma di istituto tecnico industriale;

diploma di istituto tecnico per geometri;

diploma di istituto tecnico commerciale;

diploma di istituto tecnico agrario;

altri titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, consentono l'iscrizione ai corsi universitari di ingegneria;

E) abbiano il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni;

F) abbiano tenuto buona condotta civile e morale;

G) non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenede all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al secondo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 500, dovrà essere inoltrata dal concorrente a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni la domanda dovrà essere vistata dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in carta libera del genitore o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto (allegato *B*).

Al momento dell'ammissione dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro.

Art. 4.

Documentazione

1. All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

a) due fotografie (senza cartoncino) formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'istituto medio superiore; dal certificato deve anche risultare la votazione riportata.

Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla 2ª classe;

d) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 500.

2. I candidati collocati utilmente nella graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 500 rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso;

2) certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 500, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;

3) atto di assenso (carta da bollo da L. 500) del genitore che esercita la patria potestà, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se il concorrente è minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente decreto, deve essere redatto dal sindaco) (allegato *C*);

4) certificato di stato libero in carta semplice, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) faranno pervenire, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio da adito, nello Stato in questione, il titolo presentato. Sarà comunque interpellato il Ministero degli affari esteri sulla validità del titolo di studio sopracitato ai fini dell'ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata al comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei candidati che siano allontanati dal comando dell'istituto per inosservanza delle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'istituto stesso.

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1. La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2. I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 25 settembre 1971 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 26.

3. Il giudizio di idoneità o meno, inappellabile, sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Permanenza nell'istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in Accademia per un periodo di circa 6 giorni per essere sottoposti alle prove attitudinali e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) per la preparazione agli esami di concorso potrà fruire, se lo desidera, della guida di professori assistenti dell'Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'istituto.

Art. 9.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno « tests intellettivi » « tests caratteriologici » e « tests culturali » intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisicomatematiche.

Il giudizio di idoneità o meno del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prove di concorso

a) *Prova orale di matematica* (per il programma di esame vedi art. 27).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare la idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi la idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di non idoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

c) Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.

Commissione

La commissione per le prove di concorso è nominata dal Ministro per la difesa.

Essa è così composta:

un capitano di vascello, presidente;

un ufficiale superiore, membro fisso;

un ufficiale superiore, membro fisso;

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame, membri aggregati con diritto a voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 12.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente la prova obbligatoria, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 10/20, saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenienti dal collegio « Morosini » valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48. A parità di punteggio la precedenza in classifica sara data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella »; a parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.

Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero della difesa, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali, e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (genio navale e armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del corso normale della Accademia navale ed entreranno nell'istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

Art. 15.

Disposizioni amministrative

1. Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti allo estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

2. L'Accademia navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica e delle prove di concorso. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tal fine i concorrenti dovranno depositare la somma di L. 5000 (cinquemila), che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

3. Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

CAPITOLO III

REQUISITI FISICI
PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.

Esame somatico

1. Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2. I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo cinque denti, purchè non contrapposti, con integrità degli incisivi e dei canini. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa. I denti sostituiti rientrano nel computo di quelli perduti. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3. Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg. per la massima ed i 95 mm. di Hg. per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali lo « Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per lo accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.

Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore; con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudo-isocromatiche di Stilling.

c) Sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

Il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 19.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v.s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.

Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano, con cure mediche e chirurgiche, suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure mediche o chirurgiche a cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.

Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1. Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario.

Al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'istituto (allegato *D*);

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di un assegno giornaliero intangibile, da utilizzare esclusivamente per la 1ª vestizione all'atto della nomina ad aspirante del servizio permanente effettivo. Detto assegno non è dovuto per i corsi che si ripetono.

2. Sono a carico delle famiglie:

a) le « spese ordinarie », concernenti l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

L'importo delle « spese ordinarie » è diviso in quote trimestrali da corrispondersi anticipatamente alle seguenti scadenze:

1ª classe: la 1ª all'atto dell'ammissione definitiva dell'allievo, le successive alle scadenze 1° gennaio - 1° aprile - e 1° luglio;

2ª classe: alle scadenze 1° ottobre - 1° gennaio - 1° aprile - e 1° luglio.

Per l'anno accademico 1971-72 l'ammontare delle « spese ordinarie » è fissato in L. 96.000, pari a quote trimestrali di L. 24.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per lo anno successivo, saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le « spese straordinarie », riferentesi:

al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza;

c) le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo;

d) il « deposito cauzionale » consistente nel versamento in unica soluzione della somma intangibile di L. 10.000 — da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva — a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo;

e) le rimesse di denaro relative alle spese ordinarie, straordinarie, di carattere personale e al deposito cauzionale do-

vranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale numero 22/11371 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 24.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta all'art. 3, lettera *b*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.

Liquidazione dei conti

1. Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in tesoreria, a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente:

le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso;

le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dall'accademia;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'istituto, risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'istituto.

2. Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

rimangano assenti dall'istituto per motivi di salute;

fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'istituto.

Art. 26.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

alle spese per acquisto libri, sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al 2° capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V

Art. 27.

Programma dell'esame orale di ammissione

La prova dell'esame di ammissione verterà sul programma di matematica di seguito specificato:

Algebra:

1. Calcolo letterale. Operazioni razionali con monomi e polinomi. Prodotti notevoli. Decomposizione di un polinomio in fattori. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi.
2. Frazioni algebriche. Regola di Ruffini.
3. Identità di equazioni. Equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Disequazioni.
5. Sistemi di equazioni - Grado di un sistema di equazioni - Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riducibili a questi.
6. L'estrazione di radice n-sima nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) - Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo - Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.
7. Equazioni di secondo grado - Formula risolutiva - Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado - Regola dei segni di Cartesio - Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.
8. Qualche equazione di grado superiore al 2° - Semplici equazioni razionali fratte e irrazionali.
9. Semplici sistemi di disequazioni razionali intere e fratte - Sistemi misti.

Geometria:

1. Luoghi geometrici (asse di un segmento, bisettrice di un angolo) - Punti notevoli di un triangolo.
2. Angoli alla circonferenza - Arco capace di un angolo dato - Quadrangoli inscrittibili e circonscrittibili.
3. Equivalenza piana - Teoremi di Pitagora e Euclide - Teorema di Talete e sue applicazioni.
4. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.
5. Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1971

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1971
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 369

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo da L. 500 possibilmente dattiloscritta)

RACCOMANDATA

Al comando Accademia navale - LIVORNO

Il sottoscritto (1) . . . . di . . . . e di . . . . . domiciliato a . . . provincia di . . . . via . . . . n. . nato a . . . provincia di . . . . . il . . . . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - Anno accademico 1971-72.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . . .

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . . . conseguito nell'anno . . . presso l'istituto . . . . di . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . che dovrà sostenere il . . . . . presso l'istituto . . . . di . . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera del genitore (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 4 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

. . . . ., lì 1971

. . . .

(firma per esteso e leggibile)

. . . .

(firma leggibile del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, se il candidato è minorenne)

---

(1) Nome e cognone.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (Genio navale e armi navali). La questione concernente il corpo di assegnazione non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa, un solo scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione

(3) Indicare il titolo di studio nonchè l'eventuale sezione ed indirizzo.

Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

Il Ministro per la difesa: TANASSI

ALLEGATO *B*

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 3 *lettera* b *della notificazione per l'ammissione alla* 1ª *classe dell'Accademia navale* [in carta libera (1), possibilmente dattiloscritto].

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . . . via . . . . n. . . mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1971 per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno, a pagare per mio figlio/il mio pupillo (2) . . . .:

a) la somma di L. 96.000 annue a titolo spese ordinarie da versare all'Accademia navale in quote trimestrali anticipate di L. 24.000 ciascuna, come è specificato dalle disposizioni amministrative della notificazione suddetta;

b) le spese straordinarie che mi saranno a suo tempo indicate dal comando dell'Accademia navale uniformandomi, per il pagamento, alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni amministrative della predetta notificazione;

c) la somma di L. 10.000, in unica soluzione all'atto della ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non mi esime dal puntuale pagamento di quanto da me dovuto secondo i precedenti punti *a*) e *b*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'istituto ai sensi dell'articolo 24 della notificazione di concorso. In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'accademia prima del compimento del corso, mi obbligo a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassi debitore, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

. ., lì . . 1971

Firma

. . .

(per esteso e leggibile)

---

(1) Dopo la notifica dell'esito positivo del concorso l'atto di sottomissione va rinnovato, con altro analogo in carta da bollo da L. 500, autenticato dal notaio e registrato presso l'ufficio del registro.

(2) Nome, cognome del giovane.

Il Ministro per la difesa: TANASSI

ALLEGATO *C*

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco)

Comune di . . . . .

L'anno . . . mese di . . . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il signor (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . lì 1971

(data)

Il dichiarante

. . . .

Il sindaco

. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

Il Ministro per la difesa: TANASSI

ALLEGATO *D*

Denominazione degli effetti	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Ancorette per camisacci . . n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie . . . . »	2	—	—	2
Berretto di panno per divisa fatica . . . . »	1	—	—	1
Berretto bianco per divisa fatica . . . . »	—	—	1	1
Berretto di panno per divisa ordinaria . . . . »	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria . . . . »	—	—	1	1
Borsa di pulizia . . . . . . »	1	—	—	1
Borsa porta libri . . . . . »	1	—	—	1
Borsellino di pelle . . . . . »	1	—	—	1
Bretelle . . . . »	—	1	—	1
Calze di cotone per divisa fatica . . . . »	8	—	6 (1)	14
Calze bianche di cotone per divisa ordinaria . . . . »	—	—	8	8
Calze di cotone per divisa ordinaria . . . . »	4	4	—	8
Calze di lana per tenuta sportiva . . . . »	2	2	—	4
Calze nere per divisa da società . . . . »	—	2	—	2
Calzettoni di cotone kaki . . »	—	—	3	3
Calzone di panno per divisa fatica . . . . »	2	—	—	2
Calzone di panno per divisa ordinaria . . . . »	—	1	—	1
Calzone di tela bianca per divisa fatica . . . . »	—	—	3	3
Calzone di tela bianca per divisa ordinaria . . . . . »	—	—	3	3
Calzoncini di tela kaki . . . »	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica . . »	3	—	—	3
Camicie di cotone per divisa ordinaria . . . . »	—	4	—	4
Camicie da società . . . . »	—	2	—	2

(1) da distribuire all'inizio della 2ª classe.

Denominazione degli effetti	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Camicie di cotone per divisa da fatica . n.	5	—	—	5
Camicie di tela bianca alla marinara . »	—	—	3	3
Cappelli di tela bianca . . »	—	—	3	3
Cappotto di panno per divisa da fatica . »	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria . »	—	1	—	1
Cappotto impermeabile . . »	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzoni . »	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino . »	—	1	—	1
Colletti per camicie da società . »	—	2	—	2
Colletti per camicia di plastica . »	—	3	3	6
Cordoni bianchi . . »	2	—	—	2
Coperte di lana (2) . . »	2	—	—	2
Cravatta di seta nera . . »	—	1	—	1
Cravattina da società . . »	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco . »	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria . »	—	1	1	2
Fazzoletti bianchi . »	8	—	4	12
Fazzoletti neri alla marinara »	—	—	1	1
Foderette bianche per berretto divisa ordinaria	—	—	3	3
Forbici per unghie . . »	1	—	—	1
Gallone dorato per capo classe e sottocapo classe . . »	—	2	—	2
Gallone di seta gialla per capo classe e sottocapo classe «	3	—	—	3
Gemelli per polsini . p.	—	1	—	1
Giarrettiere . . »	1	—	—	1
Giacca di panno per divisa ordinaria . n.	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni . p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca . . »	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi . »	2	—	—	2
Lucchetto per cassetta personale n.	1	—	—	1
Tuta sportiva di cotone felpato . »	1	—	—	1
Maglie sportive . »	2	—	—	2
Maglie sovrapelle . . . »	3	—	—	3
Maglie di lana turchina . »	2	—	—	2
Maglie di cotone bianco . . »	—	4	—	4
Mutande di cotone . . »	5	—	3	8
Mutandine da bagno . . »	1	—	—	1
Nastri seta con scritta Accademia navale . »	1	—	1	2
Numeri d'argento . »	—	2	—	2
Nodi piani . »	—	2	—	2
Panciotti di panno per divisa ordinaria . »	—	1	—	1
Pettine . . . »	1	—	—	1
Sandali in plastica . »	1	—	—	1
Pigiama . . »	3	—	—	3

(2) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

Denominazione degli effetti	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1	2	3	4	5
Scarpe da riposo (sandali) . . p.	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca con suola di gomma . . . . . . »	1	—	—	1
Scarpe di cuoio per casa . . »	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico . . . . »	1	—	—	1
Scarpe basse bianche di pelle di vitello al cromo, per uscita . . . . »	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice »	—	1	—	1
Scarpette speciali per yachting . . . . »	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla . . . . n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti . . . . »	1	—	—	1
Spazzolino per unghie . . . . »	1	—	—	1
Spazzola per capelli . . . . »	1	—	—	1
Spazzola per panni . . . . . »	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento p.	—	2 (3)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco . . . . »	—	1 (3)	—	1
Stellette in metallo . . . . . »	—	2 (3)	—	2
Tenute di macchina . . . . n.	2	—	—	2
Trofeo ricamato in oro . . . »	—	1	1	2
Uose di tela bianca . . . . . p.	1	—	1	2
Valigia personale . . . . . . n.	—	1	—	1

(3) Da distribuire all'inizio della seconda classe.

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6059)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a due posti di « cuoco », nella categoria degli operai qualificati.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 10 aprile 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 2 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1971, registro n. 14 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato nominato operaio dello Stato uno dei vincitori del concorso a due posti di operaio « cuoco », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(6223)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a dieci posti di « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione », nella categoria degli operai qualificati.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 10 aprile 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 3 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1971, registro n. 15 Difesa, foglio n. 174, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a dieci posti di « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(6224)

Diario della prova scritta del concorso per esami a due posti di assistente di «geofisica e meteorologia» presso l'Istituto idrografico della Marina.

La prova scritta del concorso per esami a due posti di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina per la cattedra di «geofisica e meteorologia», indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 del 6 febbraio 1971, avrà luogo a Genova, presso l'Istituto idrografico della marina, passo Osservatorio n. 4, il giorno 7 settembre 1971 con inizio alle ore 9.

(6162)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Roma-Rebibbia (osservazione scientifica e classificazione detenuti).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Roma-Rebibbia (osservazione scientifica e classificazione detenuti).

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Roma-Rebibbia (osservazione scientifica e classificazione detenuti).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1971
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 95

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . cap. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Roma-Rebibbia (osservazione scientifica e classificazione detenuti), indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5753)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per esami, per la copertura dei posti vacanti nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale;

Vista la legge 22 novembre 1967, n. 1177;

Viste le leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, integrate e modificate dalla legge 13 luglio 1965, n. 845, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Considerato che nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultano attualmente vacanti i seguenti posti:

1° flauto, 1ª parte, categoria A;
1° oboe, 1ª parte, categoria A;
1° clarinetto piccolo mib/, 1ª parte, categoria A;
1° clarinetto basso sib/, 1ª parte, categoria B;
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 1ª parte, categoria B;
1° saxofono tenore sib/, 1ª parte, categoria B;
2° clarinetto piccolo mib/, 2ª parte, categoria A;
2° corno, 2ª parte, categoria A;
2ª tromba sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa), 2ª parte, categoria A;
1° clarinetto soprano sib n. 8, 2ª parte, categoria B;
2° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 2ª parte, categoria B;
4° corno, 2ª parte, categoria B;
2° trombone tenore, 2ª parte, categoria B;
2° flicorno contralto mib/, 2ª parte, categoria B;
2° flicorno basso sib/, 2ª parte, categoria B;
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese), 3ª parte, categoria A;
3° saxofono contralto mib/, 3ª parte, categoria A;
2° saxofono tenore sib/, 3ª parte, categoria A;
2° clarinetto soprano sib n. 6, 3ª parte, categoria B;
2° clarinetto soprano sib n. 7, 3ª parte, categoria B;
3° clarinetto basso sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso sib), 3ª parte, categoria B;
3° flicorno contrabasso sib/, 3ª parte, categoria B;

Considerato inoltre che non vi sono esecutori aggregati che siano risultati idonei e non vincitori dei concorsi riservati indetti per i posti suindicati ai sensi dell'art. 35 della legge n. 707/1965, che possano avere diritto all'inquadramento ai sensi della legge 22 novembre 1967, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti tre pubblici concorsi, per esami, per la copertura dei posti vacanti nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

1ª PARTE, CATEGORIA A E B

1° flauto, 1ª parte, categoria A
1° oboe, 1ª parte, categoria A
1° clarinetto piccolo mib/, 1ª parte, categoria A
1° clarinetto basso sib/, 1ª parte, categoria B
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 1ª parte, categoria B
1° saxofono tenore sib/, 1ª parte, categoria B

2ª PARTE, CATEGORIA A E B

2° clarinetto piccolo mib/, 2ª parte, categoria A
2° corno, 2ª parte, categoria A
2ª tromba sib acuto (con l'obbligo del trombino in fa), 2ª parte, categoria A
1° clarinetto soprano sib n. 8, 2ª parte, categoria B
2° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 2ª parte, categoria B
4° corno, 2ª parte, categoria B
2° trombone tenore, 2ª parte, categoria B
2° flicorno contralto mib/, 2ª parte, categoria B
2° flicorno basso sib/, 2ª parte, categoria B

3ª PARTE, CATEGORIA A E B

3° oboe, 3ª parte, categoria A
3° saxofono contralto mib/, 3ª parte, categoria A
2° saxofono tenore sib/, 3ª parte, categoria A
2° clarinetto soprano sib n. 6, 3ª parte, categoria B
2° clarinetto soprano sib n. 7, 3ª parte, categoria B
3° clarinetto basso sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso sib), 3ª parte, categoria B
3° flicorno contrabasso sib/, 3ª parte, categoria B

Art. 2.

Ai concorsi potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i militari delle altre forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32 alla data del 31 dicembre dell'anno in corso.

Il limite massimo di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni nei confronti degli ex combattenti e categorie equiparate. Il limite di età è elevato di 5 anni per i militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

b) avere statura non inferiore a m. 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

c) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad eccezione dello stato di celibe o vedovo senza prole (cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; essere di costituzione fisica sana e robusta ed esente da imperfezioni o difetti; aver compiuto con profitto il corso superiore elementare (5ª classe); aver tenuto buona condotta e non essere stati espulsi da Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati nè destituiti da pubblici uffici; appartenere a famiglie di buona reputazione, i cui componenti siano esenti da tare ereditarie, psichiche o fisiche; non aver subìto condanne penali per delitti dolosi; non essere stati riformati da una delle forze armate, nè rinviati da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni nel tempo).

Il giudizio sui requisiti per l'ammissione è demandato alla commissione di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia e dovranno essere presentate o fatte pervenire alle prefetture delle rispettive provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno nel termine suddetto presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Nelle domande di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime. I candidati, di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere comunicato al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

11) stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia;

12) se siano dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, indicando, in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale - concessione speciale;

13) il concorso cui si intende partecipare specificando lo strumento e la parte. In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate domande distinte, unica rimanendo la documentazione.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, o dal segretario comunale.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione della abilità musicale dei candidati è devoluta ad una commissione giudicatrice costituita ai sensi degli articoli 21 e 27 della legge 5 giugno 1965, n. 707.

I concorrenti dovranno sostenere, eccezion fatta per quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo da concerto a loro scelta;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica dello strumento e, se trattasi di concorrenti a posti di 1ª parte, anche degli strumenti congeneri;

d) per i concorrenti a posti di 1ª e 2ª parte le prove sono integrate dalla esecuzione, nello insieme della banda, di un importante brano scelto dalla commissione giudicatrice dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

I concorrenti per gli strumenti a percussione dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre isolatamente;

c) esecuzione di insieme nella banda con lo strumento o gli strumenti per cui si concorre;

d) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Il punto di merito per il complesso delle prove sostenute da ciascun candidato è espresso in cinquantesimi.

Per conseguire l'idoneità i candidati devono riportare una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi se concorrono per posti di prima o di seconda parte, non inferiore a trenta cinquantesimi per i posti di terza parte.

In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parità di merito, è data preferenza agli appartenenti alla banda del Corpo e tra questi ai più elevati in grado ed a parità di grado al più anziano.

Art. 7.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

La mancata presentazione alla visita medica o all'esame sarà considerata come rinuncia.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia, entro il perentorio termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione della riportata idoneità, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicu-

rezza Divisione forze armate di polizia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;
3) certificato di stato libero (per i celibi) e stato di famiglia (per i coniugati);
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari;
6) copia integrale dello stato di servizio o del foglio matricolare per i militari, nonchè nulla osta della competente autorità;
7) copia integrale dello stato matricolare per i dipendenti civili dello Stato;
8) titolo di studio;
9) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2) 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno dispensati dal produrre i documenti di cui sopra.

I dipendenti civili o militari dello Stato saranno dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 10.

I vincitori dei concorsi saranno nominati vicebrigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale della prima, della seconda e della terza parte.

Dopo la nomina il personale suddetto, senza essere esentato dal servizio della banda, dovrà frequentare, salvo che non provenga dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, un apposito corso di istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di polizia.

I vincitori dei concorsi per la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai musicanti della banda stessa o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo suddetto, delle Forze armate e degli altri Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo ed in ferma o rafferma, se di grado uguale o corrispondente a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso conserveranno la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore saranno nominati eventualmente anche in soprannumero con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza o con quello ad esso corrispondente, ma comunque non superiore al grado massimo previsto per la parte per la quale hanno concorso, e conserveranno la posizione di stato e l'anzianità posseduta seguendo nel ruolo i pari grado aventi pari anzianità assoluta.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi conseguono l'inquadramento nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con diritto ai premi di ferma e di rafferma previsti dal decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 618.

Ad essi spetta lo stesso trattamento economico stabilito per i pari grado del Corpo predetto comprese le indennità accessorie a carattere generale, fisso e continuativo (indennità mensile di istituto, indennità speciale di pubblica sicurezza e indennità di alloggio dovuta ai coniugati) ed hanno inoltre titolo all'indennità giornaliera di cui alla legge 26 luglio 1961, n. 710.

La posizione di stato e di carriera è disciplinata dalla legge 5 giugno 1965, n. 707, e per quanto in essa non disposto, dalle norme di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, integrate e modificate dalla legge 13 luglio 1965, n. 845, e dalle norme del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1971

p. *Il Ministro*: MARIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1971
Registro n. 6 Interno, foglio n. 310.

(6473)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di alunno presso la scuola nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, per il triennio 1971-1974, riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Visto il regio decreto 5 agosto 1927, n. 1736, concernente il riordinamento della scuola storica nazionale;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936;

Bandisce un concorso

a due posti di alunno presso la scuola nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, per il triennio 1971-1974, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

Le domande, in carta legale da L. 500, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo, e trasmesse a mezzo plico raccomandato, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, palazzo Italia, piazza Marconi, 25 00144 Roma-EUR, entro il 31 agosto 1971 pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammessa la presentazione dei plichi effettuata direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;
b) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;
c) dichiarazione del capo dell'istituto, da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica e infine che si trova in attività di servizio;
d) dichiarazione con la quale il candidato si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dal 1° ottobre 1971; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 31 maggio 1971

Il presidente: MORGHEN

(6372)

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, per il triennio 1971-1974, riservato a funzionari della carriera direttiva dei ruoli delle amministrazioni dello Stato o di amministrazioni autonome presso le amministrazioni dello Stato, che abbiano conseguito la libera docenza.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Visto il regio decreto 5 agosto 1927, n. 1736, concernente il riordinamento della scuola storica nazionale;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936;

Bandisce un concorso

ad un posto di alunno presso la scuola nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, per il triennio 1971-1974, riservato a funzionari della carriera direttiva dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, o di amministrazioni autonome presso le amministrazioni dello Stato, che abbiano conseguito la libera docenza in una disciplina attinente ai fini della scuola.

Le domande, in carta legale da L. 500, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo, e trasmesse a mezzo plico raccomandato, per il tramite delle rispettive amministrazioni di appartenenza, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, palazzo Italia, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-EUR, entro il 31 agosto 1971 pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammessa la presentazione dei plichi effettuata direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica;

b) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;

c) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica, la natura e la qualità dei servizi prestati dal candidato ed attestante altresì che egli si trovi in attività di servizio;

d) certificato di conseguita libera docenza;

e) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori saranno comandati presso la scuola per un triennio a partire dalla data della loro effettiva assegnazione allo scuola stessa; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Roma, addì 31 maggio 1971

Il presidente: MORGHEN

(6373)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione secondaria

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, supplemento ordinario al n. 8 del 25 febbraio 1971, sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione secondaria, indetti con decreto ministeriale 15 maggio 1967 (3° gruppo), tabella G V - e con decreto ministeriale 15 maggio 1968 (2° gruppo) - tabelle 1 cl, 2 cl, 3 cl, 4, 5, 9, 10, 11, 12, A Vf, A VII, G IV, G V, E. F.

(6164)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso riservato per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma.

Nei supplementi al Bollettino ufficiale numeri 6-6 *bis* del 12 e 17 giugno 1971 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 27 febbraio 1971 e la relazione della commissione giudicatrice relativi ai risultati del concorso riservato per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma.

(6165)

Avviso relativo ai risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, con sede in Roma.

Nei supplementi al Bollettino ufficiale numeri 6-6 *bis* del 12 e 17 giugno 1971 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 10 marzo 1971 e la relazione della commissione giudicatrice relativi ai risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, con sede in Roma.

(6166)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice, per il compartimento di Torino, del concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 126/P.2.1.1. in data 16 giugno 1970 relativa alla nomina della commissione esaminatrice;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Torino è composta come segue:

Membri:

Candelari dott. Sergio, ispettore capo;
Bergamini per. ind. Serse, segretario tecnico superiore;
Giuliani per. ind. Gastone, capo tecnico;
Manè Angelo, capo tecnico.

Segretario:

Piombi Annamaria, segretario.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il direttore generale: FIENGA

(6131)

Sottocommissione esaminatrice, per il compartimento di Venezia, del concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 126/P.2.1.1 in data 16 giugno 1970 relativa alla nomina della commissione esaminatrice;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Venezia è composta come segue:

Membri:

Bertini dott. ing. Lelio, ispettore principale;
D'Este Giorgio, segretario tecnico superiore;
Tuppo Salvatore, segretario tecnico;
Beniero Casimiro, capo tecnico superiore.

Segretario:

Schioppetto Enzo, segretario.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il direttore generale: FIENGA

(6130)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e di un idoneo del pubblico concorso a tre posti di ispettore in prova fra laureati in chimica o in chimica industriale abilitati all'esercizio della professione.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1971 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 ottobre 1970, n. 21697, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e di un idoneo del pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova fra laureati in chimica o in chimica industriale abilitati all'esercizio della professione, indetto con decreto ministeriale 17 luglio 1969, n. 18922.

(6128)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del pubblico concorso a quattro posti di ispettore in prova fra laureati in scienze statistiche ed attuariali ed in scienze statistiche e demografiche.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1971 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 marzo 1971, n. 3259, concernente l'approvazione della graduatoria di merito del pubblico concorso per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova fra laureati in scienze statistiche ed attuariali ed in scienze statistiche e demografiche, indetto con decreto ministeriale 9 giugno 1970, n. 17440.

(6129)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4102 del 30 aprile 1971 con cui è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 in provincia di Messina, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » regionale n. 17 del 22 maggio 1971;

Visto l'ordine di graduatoria dei concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande;

Visti gli articoli 55 e 25 del regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del posto di condotta medica a fianco di ciascun nominativo indicato i seguenti concorrenti:

1) il dott. Anzalone Vincenzo è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Tortorici;

2) il dott. Paterniti Carmelo è dichiarato vincitore della condotta medica di Bordonaro del comune di Messina;

3) il dott. Gussio Francesco Paolo è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di S. Teresa Riva;

4) il dott. Biundo Sebastiano è dichiarato vincitore della unica condotta medica del comune di Raccuja;

5) il dott. Prestipino Giovanni è dichiarato vincitore della unica condotta medica del comune di Motta Camastra;

6) il dott. Verzera Stellario è dichiarato vincitore della unica condotta medica del comune di Alì Superiore;

7) il dott. Miragliotta Antonino è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Montalbano Elicona;

8) il dott. Inferrera Pasquale è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di S. Marco d'Alunzio, frazione Torrenova;

9) il dott. Pantano Carmelo è dichiarato vincitore dell'unica condotta medica del comune di Pettineo.

Il presente decreto viene trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione ed ai sindaci dei comuni per la immediata esecuzione.

Messina, addì 16 giugno 1971

Il medico provinciale: BROCCIO

(6311)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso al posto di medico aggiunto all'ufficio igiene e sanità del comune di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3333 del 12 settembre 1968, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico aggiunto all'ufficio igiene e sanità del comune di Como;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con deliberazione della giunta municipale di Como n. 258 dell'11 marzo 1969, modificata con deliberazione numero 478 del 28 aprile 1970 e n. 133 del 13 novembre 1970;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 60 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cavallini Federico punti 135 su 200

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e del comune interessato.

Como, addì 25 giugno 1971

Il medico provinciale: LUPI

(6350)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.